

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorso presentato da Iride SpA e Iride Energia SpA (le «Ricorrenti») ha ad oggetto la decisione dell'8 novembre 2006 con la quale la Commissione ha concluso il procedimento avviato ai sensi dell'art. 88, par. 2, CE per esaminare la compatibilità con il diritto comunitario di un rimborso che l'Italia intende accordare ad AEM Torino per i costi non recuperabili nel settore dell'energia <sup>(1)</sup>.

Le Ricorrenti chiedono al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di dichiarare la nullità della Decisione nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato le misure di rimborso ad AEM Torino per i costi non recuperabili che sono intervenuti durante il processo di liberalizzazione del settore dell'energia, e nella parte in cui sospende l'erogazione dell'aiuto fino a che l'Italia abbia fornito alla Commissione prova che l'AEM Torino non ha beneficiato del precedente aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con decisione 2003/193/CE relativa agli sgravi fiscali alle ex municipalizzate («Decisione Sgravi Fiscali»), oppure prova che AEM Torino ha rimborsato con gli interessi il precedente aiuto ottenuto nell'ambito del regime citato.

Il ricorso in particolare si basa sui seguenti principali motivi:

- a) La misura in questione non costituisce un aiuto di Stato in quanto non è finanziata attraverso l'utilizzo di risorse statali e non attribuisce un vantaggio gratuito ai beneficiari.
- b) La sentenza Deggendorf <sup>(2)</sup> non sarebbe applicabile alla fattispecie. La Commissione non ha in particolare dimostrato l'esistenza dei presupposti (ed in particolare l'esistenza di un potenziale effetto di cumulo delle misure precedenti con le nuove misure) che, secondo i principi ricavabili dalla stessa sentenza, devono sussistere per poter sospendere l'erogazione della misura. In particolare, la Commissione non ha spiegato come possano determinare effetti di cumulo con gli aiuti oggetto della Decisione Sgravi Fiscali delle misure come gli *stranded costs* aventi obiettivi meramente perequativi, e quindi con effetti che si esauriscono nel passato, consentendo di ammortizzare costi assunti in epoca di mercato regolamentato in modo analogo a quanto le imprese avrebbero fatto se non fosse intervenuta la liberalizzazione del settore prima che fosse completato l'ammortamento dei suddetti costi.

<sup>(1)</sup> GU L 366, del 21.12.2006, pag. 62.

<sup>(2)</sup> Causa C-355/95, TwD/Commissione (Racc. 1997, pag. I-2549)

**Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — US Steel Košice/Commissione**

(Causa T-27/07)

(2007/C 69/54)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* US Steel Košice (Košice, Slovacchia) (Rappresentante: E. Vermulst, avvocato, e C. Thomas, solicitor)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della Commissione 29 novembre 2006 riguardante il piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Slovacchia ai sensi della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2003/87/CE;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006 riguardante il piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra per il periodo 2008-2012, notificato dalla Slovacchia ai sensi della direttiva 2003/87/CE <sup>(1)</sup>.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene in primo luogo che la decisione impugnata viola il Titolo 4, punto 2, lett. a) dell'Allegato XIV all'Atto di adesione del 2003 <sup>(2)</sup>, in quanto afferma erroneamente che le condizioni di cui a tale disposizione costituiscono obblighi indipendenti che si applicano fino al 2009 indipendentemente dal fatto che la Slovacchia continui a concedere alla ricorrente l'esenzione fiscale che la Slovacchia può applicare ad essa fino alla fine dell'anno fiscale 2009 in deroga agli artt. 87 CE e 88 CE. La ricorrente sostiene che, di conseguenza, la decisione è anche contraria al criterio n. 4 dell'allegato III alla direttiva 2001/87/CE, il quale prevede che il piano sia coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio del legittimo affidamento in quanto in diverse occasioni la Commissione ha fatto credere alla ricorrente che le limitazioni alla produzione previste nel Titolo 4, punto 2, lett. a) dell'allegato XIV all'Atto di adesione avrebbero smesso di essere applicate una volta che la ricorrente non avesse più beneficiato dell'esenzione fiscale.

In terzo luogo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata è illegittima in quanto, invece di esercitare le sue limitate funzioni ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ha eseguito un calcolo completamente indipendente delle adeguate emissioni totali in Slovacchia e lo ha imposto alla Repubblica slovacca. Pertanto, la Commissione ha usurpato le competenze degli Stati membri ai sensi degli artt. 9 e 11 della direttiva 2003/87/CE.

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è illegittima in quanto è stata fondata su un rigido calcolo matematico che è stato imposto senza consultazione pubblica e ha ignorato fattori conosciuti che influenzano le emissioni specifici per la Slovacchia per il periodo 2008-2012. La ricorrente ritiene che tale approccio abbia violato gli artt. 9, n. 1, e 11, n. 2, della direttiva 2003/87/CE, i criteri n. 1), 2) e 3) dell'allegato III alla detta direttiva, nonché il principio del legittimo affidamento. La ricorrente sostiene che, per quanto la Commissione avesse un qualunque margine di discrezionalità nella valutazione, essa ha commesso un manifesto errore in tale valutazione.

Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da sviamento di potere in quanto era motivata dalla volontà di conseguire una scarsità di quote in modo da far crescere i prezzi di queste ultime.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

(<sup>2</sup>) Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236, 2003, pag. 33).

## Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Fels-Werke e a./Commissione

(Causa T-28/07)

(2007/C 69/55)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Parti

**Ricorrenti:** Fels-Werke GmbH (Goslar, Germania), Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Aquisgrana, Germania) e Spenner Zement GmbH & Co. KG (Erwitte, Germania) (Rappresentanti: avv.ti H. Posser e S. Altenschmidt)

**Convenuta:** Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni delle ricorrenti

- annullamento dell'art. 1, n. 2, della decisione della Commissione 29 novembre 2006 (numero del documento non pubblicato) sul piano nazionale per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra, comunicato dalla Germania ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE, nella parte in cui tale articolo dichiara incompatibili con la direttiva 2003/87/CE le garanzie sull'assegnazione del primo periodo di scambio descritte nel capitolo 6.2 del piano nazionale di assegnazione della Germania nelle rubriche «impianti nuovi aggiuntivi ai sensi dell'art. 11 dello ZuG 2007» e «assegnazioni ai sensi dell'art. 8 dello ZuG 2007»;
- annullamento dell'art. 2, n. 2 di questa decisione, in quanto esso impartisce alla Repubblica federale di Germania prescrizioni in merito all'utilizzo delle garanzie sull'assegnazione del primo periodo di scambio descritte nel capitolo 6.2 del piano nazionale di assegnazione della Germania nelle rubriche «impianti nuovi aggiuntivi ai sensi dell'art. 11 dello ZuG 2007» e «assegnazioni ai sensi dell'art. 8 dello ZuG 2007», e in tal sede prescrive inoltre la validità degli stessi fattori di adempimento vigenti per altri analoghi impianti già esistenti;
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 29 novembre 2006 sul piano nazionale per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra, che la Germania ha comunicato ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE. In tale decisione, la Commissione contesta taluni aspetti del piano nazionale di assegnazione della Germania per incompatibilità con l'allegato III della direttiva 2003/87/CE (<sup>1</sup>).

Le ricorrenti, che gestiscono impianti oggetto dell'obbligo di scambio delle quote di emissione, affermano che la decisione impugnata le riguarda direttamente ed individualmente.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere quattro motivi:

In primo luogo, che la convenuta, il 29 novembre 2006 non era più legittimata a respingere il piano nazionale tedesco di assegnazione, dato che il termine perentorio fissato a tal fine dall'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, era scaduto.

Le ricorrenti lamentano inoltre, sotto il profilo sostanziale, un'applicazione scorretta dell'art. 9, n. 3, in combinato disposto con i criteri fissati dall'allegato III della direttiva 2003/87/CE. A loro avviso, le garanzie sull'assegnazione per gli impianti recenti contestate dalla Commissione non costituiscono aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Di conseguenza, non si sarebbe verificato alcun trattamento preferenziale degli impianti in questione.